SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 761)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 giugno 1977 (V. *Stampato n.* **1274**)

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 1977

Aumento, per l'anno 1977, delle maggiorazioni previste in favore dei comuni e delle province dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le somme da corrispondere ai comuni e alle province per l'anno 1977 in sostituzione dei tributi soppressi sono maggiorate, rispetto a quelle spettanti per l'anno 1976 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per un importo pari al 25 per cento delle somme erogate, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1976, n. 189, nell'anno 1976.

Art. 2.

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è sostituito dal seguente:

« Le intendenze di finanza in base alle dichiarazioni prodotte ai sensi degli articoli precedenti e, per le compartecipazioni, in base ai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, provvedono, entro il 20 di ogni bimestre, a disporre il pagamento anticipato di due dodicesimi delle somme annualmente spettanti ai singoli enti con riserva di effettuare i controlli necessari, e gli eventuali conguagli, entro il 30 giugno dell'anno successivo ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 460 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.